

CORTE DI GIUSTIZIA

SENTENZA DELLA CORTE

del 27 febbraio 1985

nella causa 55/83: Repubblica italiana contro
Commissione delle Comunità europee ⁽¹⁾
(«Liquidazione dei conti FEOG»)

(85/C 73/04)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nella causa 55/83, Repubblica italiana, rappresentata dall'Avvocatura generale dello Stato, contro Commissione delle Comunità europee (agente: Gianluigi Campogrande), avente ad oggetto l'annullamento parziale della decisione della Commissione 14 gennaio 1983, n. 83/37/CEE, relativa alla liquidazione dei conti presentati dall'Italia per le spese dell'esercizio 1976 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione «garanzia» (GU n. L 38, pag. 30), la Corte, composta dai signori: Mackenzie Stuart, presidente; G. Bosco e C. Kakouris, presidenti di sezione; T. Koopmans, U. Everling, Y. Galmot e R. Joliet, giudici; avvocato generale: Sir Gordon Slynn; cancelliere: H. A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato, il 27 febbraio 1985, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. La decisione della Commissione 14 gennaio 1983, n. 83/37/CEE, è annullata nella parte in cui esclude dall'imputazione al FEOG il pagamento degli aiuti alla distillazione dei vini da pasto versati ai produttori italiani per contratti di distillazione integralmente eseguiti e liquidati conformemente al disposto dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 567/76 e dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1281/76, successivamente in vigore.

2. Sugli altri capi della domanda, il ricorso è respinto.

3. Ciascuna delle parti sosterrà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU n. C 122 del 7. 5. 1983.

SENTENZA DELLA CORTE

del 27 febbraio 1985

nella causa 56/83: Repubblica italiana contro
Commissione delle Comunità europee ⁽¹⁾
(«Liquidazione dei conti FEOG»)

(85/C 73/05)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nella causa 56/83, Repubblica italiana, rappresentata dall'Avvocatura generale dello Stato, contro Commissione delle Comunità europee (agente: Gianluigi Campogrande), avente ad oggetto l'annullamento parziale della decisione della Commissione 14 gennaio 1983, n. 83/48/CEE, relativa alla liquidazione dei conti presentati dall'Italia per le spese dell'esercizio 1977 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione «garanzia» (GU n. L 40, pag. 55), la Corte, composta dai signori: Mackenzie Stuart, presidente; G. Bosco e C. Kakouris, presidenti di sezione; T. Koopmans, U. Everling, Y. Galmot e R. Joliet, giudici; avvocato generale: Sir Gordon Slynn; cancelliere: H. A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato, il 27 febbraio 1985, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. La decisione della Commissione 14 gennaio 1983, n. 83/48/CEE, è annullata nella parte in cui esclude dall'imputazione al FEOG il pagamento degli aiuti alla distillazione dei vini da pasto versati ai produttori italiani per contratti di distillazione integralmente eseguiti e liquidati conformemente al disposto dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 567/76 e dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1281/76, successivamente in vigore.

2. Sugli altri capi della domanda, il ricorso è respinto.

3. Ciascuna delle parti sosterrà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU n. C 122 del 7. 5. 1983.